

NATURA DELLE ULTIME MODIFICHE:	Revisione relativa alla gestione di casi di mancato pagamento.
-----------------------------------	--

INDICE

1	PREMESSA	2
2	ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4	CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'	3
5	SPECIFICHE SULLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL LIVELLO DI NON CONFORMITA'	3
5.1	Mancata adozione di misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli non efficaci	3
5.2	Compromissione delle caratteristiche biologiche del prodotto	4
5.3	Inefficienza nel sistema di tracciabilità adottato dall'operatore	4
5.4	Intenzionalità	4
6	MISURE APPLICABILI AGLI OPERATORI IN CASO DI NON CONFORMITÀ ACCERTATA.	5
6.1	Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0)	5
6.1.1	Mancato o non tempestivo rispetto della misura B0	5
6.2	Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1)	6
6.3	Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità (B2)	6
6.4	Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3)	7
6.5	Nuovo periodo di conversione (B4)	7
6.6	Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato' (B5)	7
6.7	Sospensione del certificato' (B6)	8
6.8	Divieto di utilizzo dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti durante il periodo di limitazione o sospensione del certificato, misure B5 e B6.	8
6.9	Ritiro del certificato (B7)	8
6.10	Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9)	9
6.11	Definizione di applicazione delle misure B3, B5 e B6.	9
7	MISURE APPLICABILI AGLI OPERATORI IN CASO DI NON CONFORMITÀ SOSPETTA.	9
8	REITERAZIONE DI UNA NON CONFORMITÀ GRAVE O CRITICA	10
9	MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	10
10	TEMPISTICHE DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI	11
11	RICORSO AD UNA DEROGA IN MODO NON CONFORME	11
12	DIFFORMITA' NELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI	12
13	CATALOGO DELLE MISURE E RIFERIMENTI NORMATIVI	15

1. PREMESSA

La non conformità consiste nel mancato rispetto di requisiti della normativa di riferimento o degli obblighi contrattuali nei confronti dell'OdC. La non conformità è generata da comportamenti non corretti e/o negligenze compiuti dell'operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Nell'ambito della produzione biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848, il Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, all'articolo 22, comma 3, classifica i casi di non conformità in tre livelli: di scarsa entità, grave e critica. A livello nazionale il Decreto Legislativo 6 ottobre 2023, n° 148, all'articolo 8, definisce le condizioni per la definizione del livello di non conformità da applicare.

A completamento il Decreto Ministeriale n° 323651 del 18 luglio 2024, istituisce il catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità.

2. ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente procedura si intende per:

- **OdC** - Organismo di controllo
- **NC** - Non conformità
- **Regolamento** - Regolamento UE 2018/848
- **DM** - Decreto Ministeriale n° 323651 del 18 luglio 2024
- **RET** - Revisore Tecnico
- **CEC** - Comitato Esecutivo di controllo e Certificazione

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il catalogo comune di misure, definito dal DM 323651 del 18 luglio 2024, si applica alle non conformità riscontrate a seguito di una indagine ufficiale o di una verifica di conformità, diversa da quella volta al rilascio del certificato di cui all'articolo 38, paragrafo 5 del regolamento. Nel caso di visite di conformità finalizzate al rilascio del certificato, Valoritalia, qualora riscontrasse delle difformità, procederà a:

- dichiarare "Non Valida" la notifica nel caso in cui le difformità riscontrate non consentano il rilascio del certificato, oppure;

- rilasciare comunque il certificato richiedendo all'operatore degli adeguamenti che dovranno essere attuati entro un periodo definito di 30 giorni, nel caso in cui le difformità riscontrate siano tali da non compromettere la conformità dell'operatore, dei suoi processi o prodotti.

Le verifiche di conformità finalizzate al cambio dell'OdC di riferimento non sono considerate volte al rilascio del certificato di cui all'articolo 38, paragrafo 5 del regolamento, in quanto l'Operatore è già in possesso di un certificato valido rilasciato dall'OdC uscente; pertanto, in tali casi risulta applicabile il catalogo delle misure definito dal DM.

4. CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'

Scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) non è intenzionale.

Grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità';
- e) è intenzionale.

Critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) è intenzionale.

La non conformità è critica anche nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità "grave" o "critica";
- b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

5. SPECIFICHE SULLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL LIVELLO DI NON CONFORMITA'

5.1. Mancata adozione di misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli non efficaci

In base a quanto stabilito dall'articolo 28 del regolamento, gli operatori sono tenuti ad adottare misure precauzionali in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica ed evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici. Gli operatori, pertanto in caso di contaminazione di prodotti biologici con sostanze non ammesse o di commistione degli stessi con analoghi prodotti non biologici,

devono dimostrare di aver adottato tutte le misure precauzionali pertinenti e di aver eseguito i necessari controlli sulle stesse.

5.2. Compromissione delle caratteristiche biologiche del prodotto

Sulla base di quanto definito art. 8, comma 7 del D.Lgs 148 e dall'Art. 42 del regolamento, si intendono compromesse le caratteristiche biologiche del prodotto in tutti i casi in cui:

- è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione. Fatto salvo a quanto disciplinato per le contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili;
- è accertato l'uso di prodotti o sostanze non ammesse;
- il prodotto è ottenuto mediante tecniche non autorizzate;
- vi è commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici.

5.3. Inefficienza nel sistema di tracciabilità adottato dall'operatore

L'Art. 1, comma 4 del Reg. UE 2021/771, definisce che il controllo della tracciabilità dell'Operatore riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:

- a) il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto;
- b) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti;
- c) il certificato del fornitore a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
- d) le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848; ovvero le informazioni minime da fornire in accompagnamento ai prodotti biologici;
- e) l'idonea identificazione del lotto.

Pertanto, il sistema di tracciabilità risulta insufficiente se non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedire l'immissione sul mercato. In altre parole, i prodotti biologici devono essere sempre identificabili in ogni fase della loro produzione, lavorazione o distribuzione.

5.4. Intenzionalità

Come definito dall'Art. 14, comma 3 del DM, una NC si presume intenzionale, salvo le evidenze raccolte dall'organismo di controllo o la prova fornita dall'operatore della buona fede o del caso fortuito.

Una NC si può definire intenzionale quando è conseguenza dell'azione od omissione, cosciente e volontaria, dell'operatore, sia essa dolosa (preveduta e voluta dall'operatore come conseguenza della sua azione od omissione) o colposa (quando essa, anche se preveduta dall'operatore non è voluta e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline). L'intenzionalità è esclusa dalle evidenze raccolte da Valoritalia o dalla prova fornita dall'operatore della buona fede o del caso fortuito. Valoritalia, pertanto, in fase di accertamento della NC, raccoglie eventuali evidenze fornite dall'Operatore, per accertare il caso fortuito o la buona fede, in assenza delle stesse considera intenzionale la non conformità. L'operatore che invoca la buona fede deve dimostrare l'inevitabilità dell'errore sulla liceità della condotta o dell'omissione determinato da elementi idonei a ingenerare il suo convincimento circa la liceità della sua condotta. Il caso fortuito ricorre quando un fattore causale sopravvenuto, concomitante o

preesistente e indipendente dalla condotta dell'operatore renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.

Le evidenze possono essere anche rappresentate da dichiarazioni rese dell'operatore a condizione che non ci si trovi nel caso di reiterazione di situazioni non conformi già precedentemente accertate, in quanto verrebbe meno la "buona fede" o il "caso fortuito". In tali situazioni, gli Operatori, per dimostrare una non intenzionalità, dovranno supportare le dichiarazioni con maggiori evidenze.

6. MISURE APPLICABILI AGLI OPERATORI IN CASO DI NON CONFORMITÀ ACCERTATA.

6.1. Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0)

In tutti i casi di non conformità accertata, Valoritalia, richiede all'Operatore, di presentare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento un piano d'azione per la correzione della non conformità, che comprende le azioni che l'operatore deve attuare per correggere e prevenire il ripetersi della non conformità accertata e l'eventuale adeguamento delle misure precauzionali e dei controlli. Il piano di azione deve includere delle tempistiche definite per la sua attuazione.

6.1.1. Mancato o non tempestivo rispetto della misura B0

Nei casi in cui un operatore non adempia alle prescrizioni impartite dall'OdC con la misura B0, Valoritalia provvederà, con una cadenza di 30 gg, salvo diversa decisione del CEC in casi in cui ritenga necessaria una maggiore tempestività, ad emettere dei provvedimenti classificati con il codice AA.06 con il livello e le conseguenti misure previste nella seguente tabella in funzione del livello di gravità del provvedimento di partenza:

Mancata correzione di una NC di scarsa entità.

Prog. NC	Cod. NC	Sub-codice	Livello	N° mancati rispetti	Misura
1	NC primaria	//	S. entità		B0
2	AA.06	01	S. entità	1°	B0
3	AA.06	01	S. entità	2°	B0
4	AA.06	01	S. entità	3°	B0
5	AA.06	01	S. entità	4°	B0
6	AA.06	02	Grave	5°	B0, Soppressione B2 e comunicazione ai clienti B9
7	AA.06	03-04	Critica	6°	B0, Sospensione del certificato B6
	AA.06	05-06	Critica	7°	B0, Revoca del certificato B7

Mancata correzione di una NC di "grave" e "critica" e mancata correzione in almeno due occasioni.

Prog. NC	Cod. NC	Sub-codice	Livello	N° mancati rispetti	Misura
----------	---------	------------	---------	---------------------	--------

1	NC primaria	//	Grave		B0 e altre misure previste dalla tabella
2	AA.06	04	Critica	1°	B0, Sospensione del certificato B6
3	AA.06	05-06	Critica	2°	B0, Revoca del certificato B7

Mancata correzione di una NC di "critica" con mancato rispetto della misura B6.

Prog. NC	Cod. NC	Sub- codice	Livello	N° mancati rispetti	Misura
1	NC primaria	//	Critica		B0, Sospensione del certificato B6
2	AA.06	05	Critica	1°	B0, Sospensione del certificato B6*
3	AA.06	06	Critica	2°	B0, Revoca del certificato B7

Nel caso in cui l'operatore sia impossibilitato ad adempiere a quanto richiesto dal provvedimento, per cause non direttamente derivanti da sue responsabilità, deve trasmettere a Valoritalia, entro i tempi fissati dal provvedimento stesso, evidenza gli elementi ostativi alla risoluzione. Valoritalia può quindi sospendere le tempistiche della non conformità e concedere maggior tempo per la risoluzione, a condizione che la proroga non pregiudichi la conformità del prodotto. In caso di proroga l'operatore è tenuto a comunicare la data di risoluzione degli elementi ostativi alla risoluzione della non conformità in modo da poter far nuovamente decorrere le tempistiche del provvedimento.

L'art. 14, lettera t), del D.lgs 148 obbliga l'OdC a verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure imposte, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo. Tuttavia per le non conformità classificate di "scarsa entità" in caso di recesso volontario, e quindi di non intenzione dell'operatore di proseguire con la certificazione biologica, decade la necessità di presentare un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0) in quanto non più funzionale al mantenimento di un adeguato sistema di gestione.

6.2. Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1)

In tutti i casi di NC classificata "grave" o "critica", Valoritalia, richiede come misura aggiuntiva il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli. La misura deve essere applicata nei casi di necessità di miglioramento del piano dei controlli e delle misure precauzionali, e non nei casi in cui quanto già previsto dall'operatore non risulti adeguatamente applicato.

6.3. Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità (B2)

La misura B2 comporta l'obbligo di eliminare, ovvero il divieto di riportare, ogni riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità del lotto, partita o ciclo di produzione del prodotto interessato dalla misura.

La misura si applica ad un determinato lotto, partita o ciclo di produzione nel caso di rilevamento di una NC classificata "grave" oppure come misura aggiuntiva alle misure B3, B5, B6 e B7 nel caso in cui la non conformità riscontrata interessi prodotti già ottenuti o etichettati.

Si applica inoltre nei casi in cui l'indagine ufficiale non ha accertato l'origine della presenza di una sostanza non ammessa o nel caso in cui l'integrità del prodotto biologico risulti compromessa, anche in assenza di una

non conformità direttamente attribuibile all'operatore che detiene o ha ottenuto o commercializzato il prodotto.

6.4. Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3)

La misura si applica in tutti i casi in cui la non conformità è classificata "critica" per l'operatore che usufruisce dell'esenzione prevista dall'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo 148, ovvero gli operatori che vendono prodotti non imballati direttamente al consumatore finale alle condizioni previste dall'art. 35, comma 8 del regolamento e che quindi sono esentati dall'obbligo di avere il certificato.

Si applica inoltre nei casi di "Mancato pagamento della tariffa dovuta all'organismo di controllo".

La misura B3 si applica per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 9 mesi.

6.5. Nuovo periodo di conversione (B4)

7. Si applica, nei casi previsti al punto 16 "Catalogo delle misure e riferimenti normativi" per le NC classificate "grave" o "critica" ove ricorra in aggiunta:

- a) utilizzo di sostanza non ammessa;
- b) utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati nella produzione biologica;
- c) applicazione non conforme delle condizioni della deroga di cui l'operatore si avvale;
- d) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione.

Il ritorno in conversione si applica per l'intero periodo definito dall'allegato II regolamento, parte I, punto 1.7.1 per i vegetali, parte II, punto 1.2.2 per gli animali, parte III, punto 2.1 per le alghe e parte III, punto 3.1.1 per gli animali d'acquacoltura e decorre dalla data dell'avvenimento non conforme, ove identificabile, o in alternativa dalla data in cui l'OdC ne è venuto a conoscenza.

Nel caso di introduzione non conforme di animali non biologici, qualora questi ultimi non possano essere allontanati dall'allevamento, il nuovo periodo di conversione si applica a tutti gli animali della specie interessata.

Se l'applicazione della misura B4 incide sulle informazioni contenute nel certificato, Valoritalia provvede all'emissione di un nuovo certificato, che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.

7.1. Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato' (B5)

La misura si applica in caso di non conformità classificata "grave" dove questa non sia chiaramente riconducibile ad un lotto, partita o ciclo produttivo, diversamente si applica la misura B2 "Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità"

La misura B5 può riguardare un'attività, una singola categoria di prodotto o un singolo prodotto che compare nel repertorio riportato nella parte II del certificato dell'operatore e comporta il divieto di:

- a) commercializzare il prodotto biologico per tutta la durata della misura e
- b) utilizzare i riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti nel periodo di limitazione del certificato, come dettagliato nello specifico paragrafo del presente documento.

La misura B5 si applica per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi. Al termine della durata della misura, Valoritalia ripristina la validità del certificato, solo in seguito a un'ispezione fisica in loco che abbia accertato la ricostituzione delle condizioni di conformità.

L'applicazione della misura B5 comporta l'emissione di un nuovo certificato che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.

7.2. Sospensione del certificato' (B6)

La misura si applica in caso di non conformità classificata "critica" o in caso di mancata o non tempestiva correzione di una NC "grave" o "critica". Vedi paragrafo "Mancato o non tempestivo rispetto della misura B0"

La misura B6 comporta il divieto di:

- a) commercializzare prodotto biologico per tutta la durata della misura e
- b) utilizzare dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti durante il periodo di sospensione del certificato, come dettagliato nello specifico paragrafo del presente documento.

La sospensione del certificato ha una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi. Al termine della durata della misura, Valoritalia ripristina la validità del certificato, solo in seguito a un'ispezione fisica in loco che abbia accertato la ricostituzione delle condizioni di conformità.

L'organismo di controllo rende evidente sulla piattaforma TRACES e SIB, con le modalità informatiche previste, la sospensione del certificato dalla data di comunicazione della misura.

7.3. Divieto di utilizzo dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti durante il periodo di limitazione o sospensione del certificato, misure B5 e B6.

Nel caso di applicazione di tali misure gli operatori non potranno commercializzare il prodotto come biologico dalla data di notifica del provvedimento fino alla data di revoca dello stesso. Nel medesimo periodo non potranno fare riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura delle produzioni ottenute nel periodo di applicazione della misura. Per la verifica del rispetto di tali prescrizioni ci si avvarrà della verifica delle date riportate nel registro di lavorazione in particolare la data di assegnazione del lotto di confezionamento. La misura non si applica alle materie prime o ai semilavorati ottenuti o acquistati nel periodo di applicazione della misura e destinati ad ulteriori lavorazioni aziendali per l'ottenimento di prodotti finiti al di fuori di detto periodo. In caso di mancato rispetto delle misure B5 o B6 sarà conseguentemente applicata la misura B7 che prevede il ritiro del certificato.

7.4. Ritiro del certificato (B7)

La misura si applica in caso di non conformità classificata "critica" e secondo quanto riportato nell'allegato 1 del DM oppure o in caso di mancata o non tempestiva correzione di una NC "grave" o "critica" in almeno due occasioni. Vedi paragrafo "Mancato o non tempestivo rispetto della misura B0". Si applica inoltre in caso di mancato rispetto di una precedente misura B5 o B6.

Il certificato è ritirato nelle piattaforme TRACES e SIB, con le modalità informatiche previste, contestualmente alla comunicazione della misura.

7.5. Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9)

L'operatore è obbligato ad informare per iscritto i clienti, ovvero gli effettivi destinatari dei prodotti oggetto di non conformità, in tutti i casi di applicazione delle misure B2, B3, B5, B6, B7. In aggiunta, nel caso di applicazione delle misure B3, B5, B6, B7 prevede anche l'obbligo di rimuovere ogni riferimento alla produzione biologica in tutte le informazioni inerenti alle produzioni oggetto della misura, rivolte ai clienti o ai consumatori, comprese quelle comunicate tramite internet. Per tempestivamente si intende entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione della misura. Nel caso in cui l'operatore non adempia a tale obbligo si applica quanto previsto dal paragrafo "Mancato o non tempestivo rispetto della misura B0" con l'applicazione di misure proporzionali al livello della NC di partenza.

Nel caso di applicazione della misura B9 gli Valoritalia ha l'obbligo di comunicare il provvedimento a tutti gli OdC interessati, ovvero a tutti gli OdC autorizzati dal Masaf.

7.6. Definizione di applicazione delle misure B3, B5 e B6.

Le misure prevedono un periodo minimo e massimo di applicazione che varia dai 3 ai 9 mesi per la misura di "Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3)", dai 6 ai 12 mesi per "Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato" (B5)" e "Sospensione del certificato" (B6)".

Al fine di una equa e imparziale applicazione delle tempistiche definite da parte degli OdC si definiscono i criteri cui fare riferimento per determinare la durata della misura:

- si applica il minimo della misura nei casi in cui la NC riscontrata sia ascrivibile ad un numero di riferimenti normativi compresi tra 1 e 3, come identificato e classificato nell'allegato II del DM;
- si applica il valore intermedio della misura nei casi in cui la NC riscontrata sia ascrivibile ad un numero di riferimenti normativi compresi tra 4 e 5, come identificati e classificati nell'allegato II del DM;
- si applica il massimo della misura nei casi in cui la NC riscontrata sia ascrivibile ad un numero di riferimenti normativi superiore a 5, come identificati e classificati nell'allegato II del DM.
- Nei casi di mancato pagamento della tariffa dovuta all'organismo di controllo si applica la misura B3 per un periodo massimo di 3 mesi, prima di incorrere nella successiva misura di ritiro del certificato (B7).

8. MISURE APPLICABILI AGLI OPERATORI IN CASO DI NON CONFORMITÀ SOSPETTA.

Nei casi di non conformità sospetta, ove ci sia il rischio di compromissione delle caratteristiche biologiche del prodotto, e in attesa dello svolgimento delle indagini ufficiali, Valoritalia ai sensi degli articoli 29 e 41 del regolamento, impone il fermo temporaneo di immissione sul mercato o di impiego dei prodotti come biologici. La misura va applicata anche nel caso di accertamento analitico sfavorevole nell'attesa dello svolgimento dell'eventuale controperizia e controversia ai sensi dell'articolo 35, del regolamento (UE) 2017/625.

Il fermo temporaneo ha una durata massima di 40 gg dalla data della comunicazione della misura all'operatore, prorogabili una sola volta previa comunicazione al Masaf e all'operatore. Il tempo della proroga

è definito in base alla complessità della filiera coinvolta, ovvero in funzione del numero di operatori e rispettivi OdC coinvolti nell'indagine.

Le indagini devono essere completate tempestivamente e tenendo conto della durata di conservazione del prodotto.

Entro il termine del fermo temporaneo del prodotto e sua eventuale proroga Valoritalia decide sulla base degli elementi raccolti durante l'indagine ufficiale svolta e comunica tempestivamente all'operatore:

- a) la revoca del fermo temporaneo, quando la non conformità non è stata accertata, oppure
- b) l'accertamento della non conformità e l'adozione della relativa misura. Come definito dall'art. 14 comma 2 del DM la NC è accertata ed identificata *anche quando le evidenze raccolte, comprese quelle fornite dall'operatore, non sono ritenute sufficienti per stabilire la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica.*

Nel caso in cui appaia verosimile che entro il termine prorogato non sia possibile chiudere l'indagine ufficiale, Valoritalia dovrà tempestivamente richiedere al Masaf l'autorizzazione a ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle indagini, con contestuale autorizzazione alla proroga del fermo temporaneo, informando l'operatore.

9. REITERAZIONE DI UNA NON CONFORMITÀ GRAVE O CRITICA

In base a quanto previsto dall'Art 8, comma 6 del D.lgs 148, La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta. Per reiterazione di una medesima fattispecie si intende il ripetersi di situazioni non conformi, anche in ambiti diversi, ma classificabili in base al medesimo riferimento normativo. In tali casi l'allegato 1 del DM prevede l'applicazione del codice AA.07, classificabile esclusivamente come NC "critica" con corrispondente misura B7, ovvero il ritiro del certificato. La data di accertamento della prima condotta corrisponde alla data di emissione del primo provvedimento.

10. MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO

In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta da parte dell'operatore, Valoritalia, dopo l'adozione delle eventuali azioni previste per il sollecito di quanto dovuto, dispone la misura del "Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica" (B3).

Il periodo di applicazione della misura è di massimo 3 mesi. L'OdC provvederà a comunicare, all'autorità competente, mediante il caricamento nella Banca dati Vigilanza prevista dal DM 271/2015, le misure imposte all'operatore.

Nel caso in cui l'operatore provveda al pagamento di quanto dovuto, prima della scadenza della misura B3, la stessa può essere revocata. Al termine del periodo di applicazione della misura, decorso senza l'assolvimento degli oneri di controllo, l'OdC applica la misura B7 con conseguente ritiro del certificato. La misura B7, una volta emessa, non è revocabile, nemmeno nel caso in cui l'operatore provveda al saldo di tutte le somme dovute.

Nel corso del periodo di applicazione divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, l'operatore rimane soggetto alle attività di controllo, finalizzate anche alla verifica del rispetto della misura imposta. L'operatore rimane pertanto obbligato a consentire all'Organismo di controllo, l'accesso alle strutture e alla documentazione aziendale e lo svolgimento di tutte le attività di controllo che riterrà necessarie.

11. TEMPISTICHE DI EMISSIONE E GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI

Per le NC classificate di 'scarsa entità', Valoritalia, entro 40 giorni dall'accertamento, le comunica all'operatore e alle autorità competenti mediante il caricamento, anche non contestuale, del provvedimento nella Banca dati Vigilanza prevista dal DM 271/2015.

Per le NC classificate "grave" o "critica", Valoritalia, entro 15 giorni dall'accertamento, le comunica all'operatore e alle autorità competenti mediante il caricamento, anche non contestuale, del provvedimento nella Banca dati Vigilanza prevista dal DM 271/2015.

L'accertamento e la conseguente identificazione della Non conformità avviene, come previsto dell'Art. 14 del DM, sulla base delle informazioni e delle evidenze raccolte nella verifica di conformità o nell'indagine ufficiale, all'esito del processo di valutazione e riesame, ovvero a seguito delle informazioni ricevute da una Pubblica autorità che dovesse riscontrare una non conformità da parte di un operatore.

L'organismo di controllo accerta e identifica una non conformità anche quando le evidenze raccolte, comprese quelle fornite dall'operatore, non sono ritenute sufficienti per stabilire la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica.

L'operatore ha 30 giorni per la presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0) e per trasmettere il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1). Le misure B2, B3, B4, B5, B6 e B7, hanno un'applicazione immediata, ovvero l'operatore deve adempiervi dal momento in cui riceve il provvedimento. La misura B9 Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti deve essere tempestiva, ovvero attuata entro un termine di 5 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Valoritalia si riserva di valutare le evidenze trasmesse dall'Operatore entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per la verifica dell'attuazione delle misure da parte dell'operatore, Valoritalia, a seconda dei casi valuterà se sarà sufficiente un riscontro documentale o l'esecuzione di un controllo ufficiale con un'ispezione fisica in loco, tranne nei casi delle misure B5 e B6 nei quali questo risulta obbligatoria per il ripristino del certificato.

12. RICORSO AD UNA DEROGA IN MODO NON CONFORME

Nei casi in cui gli operatori si avvalgano dell'utilizzo di una deroga in modo non conforme, al fine di una corretta classificazione del livello di non conformità occorre per prima cosa verificare se al momento in cui l'operatore si è avvalso della deroga, la stessa risultava concedibile oppure no.

Questo elemento influenza infatti due condizioni che determinano il livello di non conformità, la compromissione delle caratteristiche biologiche del prodotto e l'intenzionalità. Se infatti dalla verifica emergesse che la deroga era concedibile, si può escludere, senza necessità di ulteriori elementi, sia la

compromissione delle caratteristiche biologiche del prodotto, in quanto trattasi di pratica autorizzabile, sia l'intenzionalità in quanto è scontata la buona fede dell'Operatore. Diversamente, nel caso la verifica dimostrasse che la deroga non era concedibile vanno considerate automaticamente compromesse le caratteristiche biologiche del prodotto e va indagato sull'intenzionalità della non conformità.

13. DIFFORMITA' NELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Il catalogo comune delle misure introdotto con il DM, in tema di etichettatura definisce che nel caso di etichette non conformi non ancora utilizzate (E.01) la NC è classificabile sempre come di "Scarsa entità". Per etichette non utilizzate deve intendersi sia il caso in cui le stesse non siano ancora state apposte sulle confezioni, sia il caso in cui prodotti etichettati in modo non conforme non siano stati ancora immessi in commercio a condizione che l'operatore sia in grado di ripristinare la conformità del dispositivo di etichettatura e che l'OdC possa verificarne l'esecuzione.

Nel caso in cui il prodotto sia già stato immesso in commercio o l'operatore non fosse in grado di ripristinare la conformità del dispositivo di etichettatura, bisogna considerare se le erronee indicazioni possano trarre in inganno il consumatore, in quanto, informazioni errate che non traggono in inganno il consumatore, sulla vera natura dei prodotti biologici o sulle loro caratteristiche, non pregiudicano le caratteristiche biologiche del prodotto e possono determinare l'esclusione, senza ulteriori elementi, dell'intenzionalità, in quanto è scontata la buona fede dell'Operatore.

Nel caso in cui le informazioni errate, traggono in inganno il consumatore, sulla vera natura dei prodotti biologici o sulle loro caratteristiche, vanno sempre considerate compromesse le caratteristiche biologiche del prodotto e indagato sull'intenzionalità della condotta al fine di classificare correttamente la gravità della non conformità.

14. RICORSO E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI

14.1. ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO: Istituto mediante il quale viene fatta perdere efficacia ad un precedente provvedimento dell'OdC.

Tale istituto può essere l'effetto dell'esito di un ricorso presentato dall'operatore oppure, può essere operato da parte di Valoritalia a seguito del processo di revisione della decisione. L'annullamento ha efficacia retroattiva e fa venir meno l'atto invalido dal momento in cui è stato emanato e con esso tutti i suoi effetti.

14.2. REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO: Istituto con il quale viene ritirato, ove applicabile e con efficacia non retroattiva (ex nunc, cioè "da ora"), un provvedimento dell'OdC nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione.

A differenza dell'annullamento, la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni a seguito di una successiva valutazione. La revoca non ha efficacia retroattiva, quindi gli effetti dell'atto sono mantenuti e hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca.

Nel caso in cui, a seguito dell'emissione di una non conformità, l'operatore presenti ulteriori elementi che non erano stati oggetto di precedente valutazione si provvederà ad un nuovo esame della pratica avvalendosi, nella fase decisionale, del parere di tre membri del CEC differenti da quelli che hanno deliberato in precedenza. Nella seconda valutazione il CEC ha la facoltà di modificare, annullare o revocare i provvedimenti emessi nella seduta precedente.

Nel caso in cui l'operatore voglia obiettare le decisioni prese dall'OdC senza presentare ulteriori elementi non precedentemente valutati, la procedura da seguire sarà quella del formale ricorso al Comitato di Appello entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, utilizzando l'apposito modulo (DOC020_V) e seguendo le modalità indicate nella "Nota informativa generale ricorsi" (INF7_V)", entrambi scaricabili dal sito www.valoritalia.it, oppure reperibili, facendone richiesta, alla Sede Operativa di riferimento.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento e non esonera l'operatore dal mettere in atto le misure previste dal provvedimento.

15. COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE E AGLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO

Tutte le NC verranno comunicate alle autorità competenti mediante i servizi resi disponibili nel SIAN, ovvero mediante il caricamento delle informazioni su Banca dati Vigilanza, come disposto dal DM 271 del 12/03/2017. Valoritalia entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, trasmette, tramite PEC, l'elenco di tutti i provvedimenti emessi nel mese precedente, sia in caso NC di Scarsa entità che Grave o Critica, a tutti gli OdC attivi a livello nazionale per lo schema di certificazione Reg.UE 2018/848.

Nel caso di NC Gravi o Critiche Valoritalia, oltre all'invio del riepilogo mensile, entro 15 giorni dall'emissione dei provvedimenti stessi, ne invia copia a tutti gli OdC attivi, a livello nazionale, per lo schema di certificazione Reg.UE 2018/848 a mezzo PEC.

16. MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO

La Circolare MIPAAF, prot. n. 13318 del 3 luglio 2015 prevede l'applicazione di misure di controllo rinforzato nei seguenti casi:

- Operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- Operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una NC Grave o Critica a seguito di una segnalazione OFIS;
- Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- In casi di particolare gravità, a richiesta dell'autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, verranno attivate le specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

1. Una visita ispettiva immediata presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
2. Ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall'OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare all'OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del certificato del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l'operatore nella classe di rischio più alta. Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

L'Organismo di controllo comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1. L'OdC comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

17. CATALOGO DELLE MISURE E RIFERIMENTI NORMATIVI

N° prog.	Area NC	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
					Scarsa Entità	Grave	Critica	
1	Altro	AA.01	Le misure preventive adottate non sono conformi	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
2		AA.02	Le misure adottate per la gestione del sospetto di non conformità o dei reclami non sono conformi	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
3		AA.03	Le misure di autocontrollo adottate non sono conformi	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B1, B2, B9
4		AA.04	Le misure precauzionali adottate non sono conformi	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B1, B2, B9
5		AA.05	L'operatore non consente o impedisce le verifiche di conformità o le indagini ufficiali da parte dell'organismo di controllo	B0	n.a.	n.a.	B7	B2, B9
6		AA.06	L'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità	B0	B0	B2 o B5	B6 o B7	B2, B9
7		AA.07	Reiterazione di una non conformità grave o critica	B0	n.a.	n.a.	B7	B2, B9
8		AA.08	L'operatore non rispetta una misura adottata dall'organismo di controllo	B0	n.a.	n.a.	B6 o B7	B2, B9
9		AA.09	Utilizzo non conforme del certificato e della certificazione	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
10		AA.10	Mancato rispetto di normativa regionale	B0	B0	B2 o B5	B6 o B7	B2, B9

11	Deroghe	DD.01	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione vegetale in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
12		DD.02	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione zootecnica in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B4,B2, B9
13		DD.03	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione di alghe e animali da acquacoltura in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
14		DD.04	L'operatore si avvale di una deroga prevista per i casi di circostanze eccezionali in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
15		DD.05	L'operatore si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 35(8) del Regolamento in modo non conforme	B0	n.a.	n.a.	B3	B2, B9
16	Documenti e registrazioni	DR.01	La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
17		DR.02	La gestione delle registrazioni non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
18		DR.03	La gestione della documentazione necessaria al controllo non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
19		DR.04	Il sistema di tracciabilità, la sua gestione o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
20		DR.05	Il bilancio di massa o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
21	Etichettatura	E.01	L'etichetta, non ancora utilizzata, non è conforme	B0	B0	n.a.	n.a.	n.a.
22		E.02	L'utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
23		E.03	L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
24		E.04	L'utilizzo del logo non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
25	Gruppi di operatori	NGDO.01	Il sistema di controllo interno del gruppo di operatori non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9

26		NGDO.02	Il gestore del sistema di controllo non conserva i documenti e le registrazioni necessari al controllo	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
27		NGDO.03	Il gestore del sistema di controllo non comunica o ritarda a comunicare le informazioni su non conformità e misure adottate	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
28	Norme generali di produzione	NGP.01	Utilizzo di OGM e/o di prodotti ottenuti da OGM e/o di prodotti ottenuti con OGM	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
29		NGP.02	Assenza di prerequisiti normativi cogenti previsti dal Regolamento	B0	B0	n.a.	B6	B2, B4, B9
30	Norme specifiche di produzione	NSP.01	Il periodo di conversione non è rispettato	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
31		NSP.02	L'utilizzo di tecniche, pratiche, prodotti ammessi non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
32		NSP.03	La gestione della pulizia, diversa da una misura precauzionale, non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
33		NSP.04	La gestione e la fertilizzazione del suolo non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
34		NSP.05	La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
35		NSP.06	La produzione di materiale riproduttivo vegetale (MRV) biologico non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
36		NSP.07	La gestione dell'allevamento e degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
37		NSP.08	La gestione delle alghe e degli animali da acquacoltura non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
38		NSP.09	Le caratteristiche strutturali degli allevamenti non sono conformi	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
39		NSP.10	La gestione della salute e del benessere degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
40		NSP.11	La gestione dell'alimentazione degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9

41		NSP.12	Utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
42		NSP.13	La composizione degli alimenti biologici ottenuti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
43		NSP.14	La composizione dei mangimi biologici ottenuti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
44		NSP.15	Le materie prime utilizzate per i prodotti del settore vitivinicolo non sono conformi	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
45		NSP.16	La composizione dei lieviti non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
46	Sostanze o prodotti non autorizzati	SPNA.01	Utilizzo di sostanze attive non autorizzate nei prodotti fitosanitari	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
47		SPNA.02	Utilizzo di concimi, ammendanti e nutrienti non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
48		SPNA.03	Utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
49		SPNA.04	Utilizzo di additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
50		SPNA.05	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
51		SPNA.06	Utilizzo di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
52		SPNA.07	Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
53		SPNA.08	Utilizzo di coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
54		SPNA.09	Utilizzo di prodotti e sostanze per la produzione biologica di vino non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9

55	Sopp. Cautelativa	AA.00.0	Soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica	B10	n.a.	n.a.	n.a.	
56	Mancato pagamento	AA.00.1	Mancato pagamento della tariffa dovuta all'organismo di controllo	B3	n.a.	n.a.	n.a.	
57	Integrità del prodotto	AA.00.2	L'integrità del prodotto biologico è compromessa per cause indipendenti dall'operatore	B2	n.a.	n.a.	n.a.	
56	Mancato pagamento	AA.00.3	Mancato pagamento della tariffa dovuta all'organismo di controllo alla scadenza del periodo di applicazione della misura B3	B7	n.a.	n.a.	n.a.	